



Bologna, data del protocollo

DETERMINA

DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UNA NUOVA CASERMA FORESTALE E STAZIONE CARABINIERI TERRITORIALE IN COMUNE DI VERGHERETO – VIA DEL MUNICIPIO, 2 -SCHEDA FOB0889, CON APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITA' ENERGETICO-AMBIENTALE LEED BD+C E CON L'UTILIZZO DI METODI DI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA

CIG A02BCC8E5F - CUP G85G19000290001

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 Luglio 1999, n. 300 recante la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’art. 65, che ha istituito l’Agenzia del Demanio a cui è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, oltre che di gestire i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

VISTO il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio pubblicato, con le ultime modifiche, sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17/12/2021, come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 Ottobre 2021 ed approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 26 Novembre 2021, con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 Dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 17 Dicembre 2021;

VISTI i poteri attribuiti ai Responsabili delle Strutture Centrali e Territoriali dell’Agenzia del Demanio con Determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 106 prot. n. 2023/17478/DIR del 14/07/2023;

VISTA la Comunicazione Organizzativa del Direttore dell’Agenzia del Demanio n. 14/2022 del 3 Febbraio 2022, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in pari data,



con la quale, l'Ing. Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° Marzo 2022;

VISTO che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 8, del Decreto-Legge 21 Ottobre 2021, n. 146, come convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, l'Agenzia del Demanio rientra tra le Stazioni Appaltanti qualificate di cui all'art. 63 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO che l'Agenzia del Demanio è iscritta all'AUSA con codice n. 0000225554;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici ed in particolare l'art. 119;

Premesso:

- che con contratto in data 09/05/2024, prot. n. 2024/6697, di importo pari a € 2.298.730,01 oltre Iva, i lavori in oggetto sono stati affidati all'operatore economico Baglioni S.r.l.;
- che con verbale prot n. 2024/9273 del 17/06/2024 si è proceduto all'avvio dei lavori;
- che l'affidataria Baglioni S.r.l., con pec del 05/07/2024, assunta al protocollo n. 2024/10536 in data 08/07/2024 e successive integrazioni prot. n. 2024/10830 del 11/07/2024 e prot. n. 2024/10920 del 15/07/2024, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione al subappalto, con allegati, la Polizza RC e le dichiarazioni previste dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, relativa alla realizzazione delle opere di demolizione, scavi e trasporti, da affidare alla ditta Spinelli e Mannocchi S.r.l. con sede legale in Perugia (PG) – Strada San Marco Colle Umberto n. 10 Partita Iva 00162500540 e Codice Fiscale 00162500540, per € 110.000,00 di cui 8.000,00 per oneri della sicurezza ed € 60.292,88 a corpo, quali opere di demolizione;

Preso atto:

- che la Baglioni s.r.l., in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all'art. n. 119 del D. Lgs. n.36/2023. L'Appaltatore, inoltre, ha dichiarato di voler subappaltare tutte le opere specialistiche rientranti nell'appalto nei limiti delle vigenti normative oltre il 100% dell'installazione dei pannelli X-LAM alla ditta Diro Legno S.r.l. con sede in Via Empolitana Km 6,400 - 00024 Castel Madama (Rm);
- che l'importo del contratto di subappalto in questione è di € 110.000,00 oltre iva;
- che la ditta subappaltatrice Spinelli e Mannocchi S.r.l. risulta contributivamente regolare come da certificato DURC agli atti;
- che la ditta subappaltatrice Spinelli e Mannocchi S.r.l. S.r.l. ha dichiarato l'insussistenza di forme di controllo tra con l'impresa appaltatrice Baglioni s.r.l.;
- che all'istanza di autorizzazione al subappalto risultano allegati:

- a) il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, e amministrativa, con l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
 - b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata ed all'importo dello stesso, ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 36/2023, mediante iscrizione alla C.C.I.A.A. di Perugia con REA PG – 79695 e certificazione SOA 03734500873 (autorizzazione n.17 del 14/11/2000);
 - c) la dichiarazione attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice (D. Lgs. n. 36/2023) ed il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103;
 - d) la dichiarazione dell'affidatario circa la non sussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - e) il POS dell'impresa subappaltatrice;
 - f) la polizza n. 2020/03/2375615 rilasciata al subappaltatore Spinelli e Mannocchi S.r.l. da Reale Mutua CF: 008753660018 quale RESPONSABILITA CIVILE TERZI, in corso di validità;
- che la ditta subappaltatrice è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata così come riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. agli atti e SOA OG1 cl. V e SOA OS 21 cl. III-Bis;
 - che il coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, Ing. Maurizio Serafini, in riferimento al POS della ditta Spinelli e Mannocchi S.r.l. ha attestato la rispondenza dello stesso ai requisiti minimi di cui al D. Lgs.81/08 –attestazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 con prescrizioni del 12/07/2024;
 - che il subappaltatore ha trasmesso in data 12/07/2024 al CSE le integrazioni richieste ovvero il DVR e l'elenco del personale di cantiere che sarà operativo presso l'area di intervento;
 - che l'appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi sulla sicurezza del lavoro;
 - che l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 - che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, prima dell'inizio dei lavori il subappaltatore Spinelli e Mannocchi S.r.l., per tramite dell'affidatario, trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile;

- che, ai sensi dell'art. 119 c. 12 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- che ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità dell'impresa aggiudicataria e dell'impresa subappaltatrice;
- che, come espressamente stabilito tra le parti, la Stazione appaltante non provvederà ex art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, se non in caso di inadempienza dell'ATI Subappaltante;
- che l'autorizzazione al subappalto perderà di efficacia, assieme a tutti gli atti da essa discendenti e conseguenti, nel caso in cui dovesse risultare non veritiera l'autodichiarazione in materia di antimafia;

VERIFICATO

- che ai sensi dell'art. 119, comma 5 del Codice degli Appalti, la ditta Spinelli e Mannocchi Srl è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata così come riportato nel Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e nell'attestazione di qualificazione SOA 03734500873 (autorizzazione n.17 del 14/11/2000);
- che ai sensi dell'art. 119 comma 16 del Codice degli Appalti, l'affidatario ed il subappaltatore hanno dichiarato l'assenza di forme di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del c.c.;
- che, ai sensi dell'art. 119 c. 12, l'appaltatore con il contratto di subappalto in questione si impegna a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice degli Appalti il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- che ai sensi dell'art. 119, comma 7 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità dell'affidatario e delle imprese subappaltatrici;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 99 comma 1 del D.lgs 36/2023, e ss.mm. e ii., la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ed autodichiarati dalla ditta Spinelli e Mannocchi Srl, è stata esperita con esito positivo;
- che l'appaltatore provvederà al pagamento diretto del subappaltatore;

RITENUTO, per quanto sopra riportato e ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n.36/2023 e s.m.i., che è necessario adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto in analisi;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 36 del 2023 ed in particolare l'art. 119;
- Il contratto di subappalto e la documentazione allegata;

VISTA la relazione istruttoria e proposta di autorizzazione al subappalto del RUP, avanzata con la nota prot.n.2024/19990 del 15/07/2024;

DETERMINA

1. di approvare la relazione del RUP e conseguentemente di autorizzare il subappalto in favore dell'impresa ditta Spinelli e Mannocchi S.r.l. con sede legale in Perugia (PG) – Strada San Marco Colle Umberto n. 10 Partita Iva 00162500540 e Codice Fiscale 00162500540, per € 110.000,00 di cui 8.000,00 per oneri della sicurezza ed € 60.292,88 a corpo, quali opere di demolizione, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: "opere di demolizione, scavi e trasporti,nell'ambito dell'appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione di una nuova Caserma Forestale e Stazione Carabinieri territoriale in Comune di Verghereto – via del Municipio, 2 -scheda FOB0889;

- di dare atto:

che la stipula del contratto di subappalto tra Baglioni S.r.l. e la Ditta Spinelli e Mannocchi S.r.l., non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto del 09/05/2024, prot. n. prot. n. 2024/6697;

che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

che l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Perugia con REA PG – 79695 e certificazione SOA 03734500873 (autorizzazione n.17 del

14/11/2000), ed è dotata di sufficiente qualificazione tecnica per lo svolgimento delle attività subappaltate;

che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici, mediante rilascio di idoneità da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

che non risultano "forme di controllo e/o collegamento" a norma dell'art. 2359 del C.C. tra l'appaltatore e l'impresa sub-appaltatrice;

che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale;

che sono demandati all'Appaltatore ed al sub-appaltatore tutti gli eventuali adempimenti in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei mobili, i quali dovranno essere tempestivamente trasmessi al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ed all'ufficio del RUP;

che l'appaltatore provvederà al pagamento diretto del subappaltatore;

che l'appaltatore è tenuto a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti;

che l'Appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti;

che nel contratto di subappalto è specificato che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dalla Baglioni S.r.l.;

che ai sensi dell'art. 119, comma 9 del Codice degli Appalti, prima dell'inizio dei lavori il subappaltatore Spinelli e Mannocchi S.r.l., per tramite dell'affidatario, trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento all'appaltatore, al subappaltatore, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ognuno per l'assolvimento di tutti gli adempimenti di relativa competenza.

Il Direttore Regionale
Luca Michele Terzaghi

visto
Il Responsabile Area Tecnica
Roberto Adelizzi